


**ORDINANZA
n. 100/2024**

Comunità Regole Spinale Manez

Prot. 20240003167

Data 10-12-2024 Ora 09:00



Numero di protocollo associato al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: CHIUSURA E INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE SULLE STRADE DI ACCESSO ALLA VAL BRENTA E ALLA VALAGOLA A PARTIRE DALLA LOCALITA' PRA DE LA CASA E SULLE STRADE DI ACCESSO ALLE LOCALITA' POZA VECIA E MONTAGNOLI.

IL SINDACO

VISTA la richiesta del geom. Marco Valenti in qualità di Tecnico della Comunità delle Regole di Spinale e Manez di data 09.12.2024, pervenuta in pari data al prot. n. 10684, tendente ad ottenere emissione di ordinanza sindacale di chiusura delle strade di pubblico transito di proprietà della Comunità delle Regole di Spinale e Manez denominate "Val Brenta" e "Valagola" a partire dalla stanga posta in località Pra de la Casa e della strada di accesso alle località Poza Vecia e Montagnoli con decorrenza immediata a causa del fondo ghiacciato e della conseguente pericolosità del transito veicolare.

ACCERTATO che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria delle strade aperte al pubblico di accesso alla Val Brenta ed alla Valagola, ricadenti sulla particella fondiaria n. 27/1 in C.c. Ragoli II e delle strade di accesso alle località Poza Vecia e Montagnoli ricadenti sulla particella fondiaria n. 27/16 in C.c. Ragoli II.

VISTO il parere della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Autonomie Locali prot. n. S110/12/616585/7.3/227-12 di data 30.10.2012 avente ad oggetto: "Ricorso gerarchico avverso provvedimenti sindacali contingibili ed urgenti" tramite il quale è accertata l'esclusiva competenza del Sindaco di emissione del presente provvedimento.

RITENUTO a causa delle sopravvenute condizioni ambientali sfavorevoli, dell'abbassamento termico e delle moderate precipitazioni nevose, per evidenti ragioni di interesse pubblico, di interdire il transito veicolare sulle strade di pubblico transito di proprietà della Comunità delle Regole di Spinale e Manez ricadenti sul C.c. Ragoli II in Comune amministrativo di Tre Ville.

VISTI gli articoli 6 comma 4, lett b) e 7, comma 1, lett a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che attribuiscono ai Comuni la potestà di stabilire con ordinanza sindacale obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa.

VISTO l'art. 1, comma 1, seconda parte, del richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano alla sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità.

TENUTO CONTO degli interessi delle categorie di utenti potenzialmente destinatari delle prospettate limitazioni della circolazione stradale.

VISTO l'art. 62 "Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco" del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

RILEVATA la propria competenza in materia;

ORDINA

per quanto esposto in premessa, dal giorno 9 dicembre 2024 e fino a revoca:

1. chiusura e interdizione del transito veicolare sulle strade di accesso alla Val Brenta e alla Valagola a partire dalla località Pra de la Casa (p.f. 27/1 in C.c. Ragoli II);
2. chiusura e interdizione del transito veicolare sulle strade di accesso alle località Poza Vecia e Montagnoli (p.f. 27/16 in C.c. Ragoli II) ad eccezione di veicoli battipista e motoslitte autorizzati ai sensi della L.p. 7/1987.
3. alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez:
 - esposizione della presente ordinanza in corrispondenza dell'accesso delle strade interessate dalla limitazioni imposte dalla stessa;

- la posa in opera di opportune transenne e cartelli segnaletici di chiusura delle strade da porre all'inizio ed alla fine delle stesse;
- la rimozione della segnaletica alla revoca del provvedimento.

DISPONE

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a termini di Legge.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, tutti i Funzionari e gli Agenti di cui agli articoli 11 e 12 del D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

AVVERTE

"Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni , ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034."

IL SINDACO

Matteo Leonardi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Copia della presente viene inviata:

- Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez.
- All'ASUC di Stenico.
- All'ASUC di Monclassico.
- All'ASUC di Almazago.
- Al Comune di Pinzolo.
- Al Comune di Stenico.
- Alla Società degli Alpinisti Tridentini.
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pinzolo fraz. Madonna di Campiglio.
- Alla PAT Servizio Foreste.
- Alle Guide Alpine.
- Al Soccorso Alpino.
- Al Corpo dei Vigili del Fuoco di Madonna di Campiglio.
- All'Esercizio Rurale Pra de la Casa.
- Al Parco Naturale Adamello – Brenta.
- All'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
- Alla società Funivie Madonna di Campiglio S.p.a.

UTC/dm

COMUNE DI TRE VILLE

via Roma, 4/A, fraz. Ragoli - 38095 TRE VILLE - (TN)
codice fiscale e partita IVA: 02402200220
tel. 0465/321133 - fax 0465/324457
E-mail: info@comunetreville.tn.it
E-mail PEC: comune@pec.comunetreville.tn.it